



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DIVINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 2014

Disposizioni in materia di integrazione del piano di studi dei corsi universitari di laurea in infermieristica e magistrale in scienze infermieristiche

ONOREVOLI SENATORI. - Nel piano di studi dei corsi universitari di laurea in infermieristica (triennale) e magistrale in scienze infermieristiche (specialistica biennale) è contemplato l'insegnamento di diritto amministrativo ma non gli insegnamenti di diritto civile e diritto penale.

Il diritto amministrativo è inapplicabile nel pubblico impiego, come lo è sempre stato nei rapporti di lavoro privati, perché il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, attraverso il processo di privatizzazione della pubblica amministrazione, ha trasferito la giurisdizione per i contenziosi giuslavoristici dalla giustizia amministrativa (TAR) alla giustizia ordinaria (sezione lavoro del tribunale civile).

Pertanto, considerando che anche i contenziosi relativi alla responsabilità professionale sono da sempre oggetto dei tribunali civili, l'insegnamento del diritto amministrativo ha perso ogni sua valenza, risultando inutile e defatigatorio per l'impegno didattico universitario.

Neppure il provvedimento che contiene l'ordine di servizio (atto amministrativo che post-riforma è stato trasformato in atto di gestione datoriale) è impugnabile presso il giudice amministrativo, in quanto il giudice ordinario può disapplicare, previa declaratoria di illegittimità, ogni atto datoriale, ancorché amministrativo. Ritenuto che l'insegnamento di diritto amministrativo non sia più opportuno, in verità già dal 1998, in quanto per formare professionisti infermieri più capaci e preparati anche dal punto di vista giuridico, sia indispensabile introdurre nel piano didattico universitario gli insegnamenti di diritto civile e diritto penale.

Il diritto civile potrà spiegare la relazione contrattuale esistente tra paziente ed ente sanitario nonché il contatto sociale esistente tra paziente ed infermiere.

Si potranno acquisire utili nozioni sulla prevenzione del danno giuridico, sulla colpa professionale, sui diritti e sui danni cagionabili al paziente, sul nesso causale, sugli effetti produttivi, sull'accertamento e la determinazione del *quantum*, sulle esimenti, sulla liquidazione, sul processo, sulla legittimazione processuale, sulla costituzione, sulla consulenza tecnica; soprattutto sui diritti del paziente anche considerato che il professionista più vicino al paziente è appunto l'infermiere.

Utile sarà anche fornire elementi di diritto del lavoro e sulla procedura disciplinare.

Il diritto penale potrà spiegare la struttura del reato e le varie componenti della condotta illecita.

Si potranno acquisire utili nozioni sui diversi tipi di reato tipici della professione infermieristica e sul processo penale soprattutto in ordine alle pene come l'interdizione e la radiazione e agli obblighi giuridici come la posizione di garanzia.

Gli insegnanti dovranno essere necessariamente laureati in giurisprudenza non essendo possibile, come avviene ancora oggi in diverse realtà universitarie anche prestigiose, che gli insegnamenti di diritto siano impartiti da infermieri autodidatti che si formano autonomamente «navigando su *internet*».

Basti pensare che l'ordinamento didattico dell'Università di Trieste prevede solo l'insegnamento di diritto del lavoro; l'Università di Firenze non insegna alcuna materia di diritto come del resto l'Università Sapienza di Roma (una tra le più importanti d'Europa);

l'Università di Roma Tor Vergata insegna diritto del lavoro per sole sei ore (un solo credito!).

Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 2001, pur permettendo alle università di modificare fino ad un terzo gli insegnamenti indicati dal decreto medesimo, fissa degli insegnamenti obbligatori, immutabili, che definisce: demo-etno-antropologiche (tra cui il folclore cioè tradizioni, usi e costumi di vari popoli), statistica medica, filosofia morale, storia della medicina, economia aziendale, economia applicata, diritto del lavoro.

Noam Chomsky teorizzò le dieci regole della distrazione sociale che finora sembrano essere state applicate al corso di laurea per le professioni sanitarie.

Infatti se non si introducono le materie di diritto civile e diritto penale nelle classi di laurea per le professioni sanitarie, non potremo mai affermare di aver fatto tutto il possibile per ottenere professionisti sanitari migliori e aver prevenuto illeciti e danni ai pazienti e alla pubblica amministrazione.

La civiltà inizia con la cultura.

Il presente disegno di legge intende pertanto integrare le attività formative indispensabili di cui al citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono soppressi i settori scientifico-disciplinari dell'ambito disciplinare delle scienze propedeutiche di fisica applicata a beni culturali, ambientali, biologia e medicina (FIS/07) e delle discipline demotnoantropologiche (M-DEA/01) nelle classi delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica, delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione; delle lauree delle professioni sanitarie tecniche e delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione.

Art. 2.

1. Sono integrati i settori scientifico-disciplinari delle scienze propedeutiche di diritto civile e diritto penale nelle classi delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica, delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione, delle lauree delle professioni sanitarie tecniche e delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione.

2. I crediti formativi universitari (CFU) complessivi assegnati all'insegnamento di diritto civile e diritto penale non possono essere inferiori a tre.

Art. 3.

1. Le modifiche apportate dalla presente legge saranno introdotte nel successivo decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero della salute.